



**REGOLAMENTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI**  
**DI IMPORTO INFERIORE**  
**ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Rev.	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione	Data approvazione	Data entrata in vigore
00	Prima emissione	GdL (Det.A.U.014/24)	D.G. - F. Maccari	A.U. - G. Benamati	08/12/2024	01/02/2025

Descrizione modifiche ultima revisione	
----------------------------------------	--

## Indice

<b>Titolo I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</b>	<b>2</b>
Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Definizioni	2
<b>TITOLO II - PRINCIPI</b>	<b>3</b>
Art. 3 – Principi generali	3
Art. 4 – Conflitto di interessi	3
<b>TITOLO III – SOGLIE</b>	<b>3</b>
Art. 5 – Soglie e calcolo delle medesime	3
<b>TITOLO IV – DECISIONE A CONTRARRE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</b>	<b>4</b>
Art. 6 – Responsabile unico del progetto (RUP) e responsabile del procedimento per le singole fasi (RF)	4
Art. 7 – La decisione a contrarre	4
<b>TITOLO V – PROCEDURE</b>	<b>5</b>
Art. 8. Procedure per la scelta del contraente	5
Art. 9. Affidamento diretto discendente da accordo quadro e adesione a convenzioni di centrali di committenza	5
Art. 10. Affidamento diretto	5
Art. 11 – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	6
Art. 12 – Indagini di mercato	7
Art. 13 – Termini per la conclusione delle procedure	7
<b>TITOLO VI – PARTECIPAZIONE</b>	<b>7</b>
Art. 14 – Requisiti	7
<b>TITOLO VII – OFFERTA E AGGIUDICAZIONE</b>	<b>8</b>
Art. 15 – Modalità di presentazione dell’offerta	8
Art. 16 – Seggio di gara e Commissione giudicatrice	8
Art. 17 – Criteri di scelta del contraente	9
Art. 18 - Anomalia dell’offerta	10
Art. 19 – Verifica dei requisiti	11
Art. 20 – Aggiudicazione	12
Art. 21 - Stipula del contratto	12
<b>TITOLO VII – GARANZIE</b>	<b>12</b>
Art. 22 – Garanzia provvisoria	12
Art. 23 – Garanzia definitiva	13
<b>TITOLO IX – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>13</b>
Art. 24 – Foro competente	13
Art. 25 - Norme finali ed entrata in vigore	13

## **Titolo I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50 comma 5, D.lgs. 36/2023, gli affidamenti di lavori, forniture e servizi strumentali alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, di cui all'art. 149 del D.lgs. 36/23, di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/23.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente, gli acquisti di lavori, beni e servizi **non strumentali** si applicano le disposizioni di cui gli art. 48 del D.lgs. 36/23.
3. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi. Per tali contratti si applicano esclusivamente i principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del D.lgs. 36/23.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le *Definizioni* di cui all'Allegato I.1 al D.lgs. 36/23.
2. Nel presente Regolamento si intende per:
  - **Codice:** Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
  - **Stazione appaltante:** Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. (in sigla FER);
  - **Albo fornitori:** archivio nel quale, per tipologia di lavori, beni e servizi, sono classificati gli operatori economici che hanno presentato istanza di inserimento secondo quanto previsto dal relativo regolamento adottato con Determina del Direttore Generale n. 036 del 16/09/2014 e s.m.i.
  - **SAP:** per le finalità del presente regolamento, strumento digitale in uso a FER per la gestione del ciclo di vita degli acquisti
  - **Ciclo RdA/OdA SAP:** processo digitalizzato, tramite SAP, di rappresentazione delle richieste di acquisto (RdA) e emissione degli ordini di acquisto (OdA);
  - **FVOE 2.0:** fascicolo virtuale dell'operatore economico che, ex art. 24 del codice, consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione;
  - **PAD:** Piattaforma di approvvigionamento digitale ex art. 25 del codice;
  - **U.O. Gare:** Unità organizzativa di FER come individuata da organigramma aziendale;
  - **U.O. Acquisti e magazzino:** Unità organizzativa di FER come individuata da organigramma aziendale;

- **RUP:** responsabile unico del progetto ex art. 15 del codice;
- **RF:** responsabile del procedimento per la singola fase ex art. 15 comma 4 del codice.
- **DL/DEC:** direttore lavori e direttore esecuzione contratto ex art. 114 del codice;
- **Lavori servizi e forniture strumentali:** lavori, servizi e forniture funzionali alle attività svolte da FER e relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario. Rientrano nella definizione gli affidamenti funzionalmente collegati e/o connessi alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di gestione della sicurezza così come individuate dal "contesto dell'organizzazione" di cui il "manuale del sistema di gestione della sicurezza".
- **Contratti esclusi:** contratti di cui l'art. 2 comma 1 lett. m) del l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/23.

## **TITOLO II - PRINCIPI**

### **Art. 3 – Principi generali**

1. Il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi di cui il trattato sull'Unione Europea e dei principi generali disciplinati al Libro I, Parte I, Titolo I del D.lgs. 36/23 (articoli da 1 a 12).

### **Art. 4 – Conflitto di interessi**

1. Nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 16 del D.lgs. 36/23, FER, per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, stabilisce che i soggetti che operano nell'ambito della procedura e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati, sono tenuti a darne comunicazione a FER. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e sua esecuzione.

2. Al momento dell'avvio della procedura, i soggetti che operano nell'ambito della procedura sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse impegnandosi, nel corso dell'intero ciclo di vita dell'appalto, a comunicare tempestivamente l'insorgere di cause di conflitto.

## **TITOLO III – SOGLIE**

### **Art. 5 – Soglie e calcolo delle medesime**

1. Le soglie di rilevanza UE per l'affidamento dei contratti sono individuate e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea indicate nell'art. 14 comma 2 del codice.

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti per l'applicazione del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui l'art. 14 comma 4 e ss. del Codice.

#### **TITOLO IV – DECISIONE A CONTRARRE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

##### **Art. 6 – Responsabile unico del progetto (RUP) e responsabile del procedimento per le singole fasi (RF)**

1. Per ciascun intervento è nominato un Responsabile unico del Progetto (RUP). Ove non nominato espressamente, l'incarico di RUP è attribuito al responsabile - così come individuato dall'organigramma FER - dell'area richiedente la prestazione, ovvero al Direttore Generale, ove la richiesta provenga dalle U.O. dipendenti direttamente dalla Direzione Generale.

2. Ferma restando l'unicità del RUP, è facoltà di questi nominare con proprio atto responsabili del procedimento per le singole fasi (RF) e anche , ex art. 15 comma 6 del codice, figure di supporto, avendo cura di individuare compiutamente i compiti affidati e le relative responsabilità. Restano sempre in capo al RUP le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dei singoli responsabili del procedimento per le singole fasi.

##### **Art. 7 – La decisione a contrarre**

1. La decisione a contrarre, che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, è adottata dal Responsabile unico del progetto, salvo diversamente stabilito da atto regolamentare interno.

2. La decisione di contrarre, di norma, si perfeziona:

a) nel caso degli affidamenti diretti, con il processo autorizzativo del ciclo RdA/OdA SAP. La RdA sarà corredata da apposito atto contenente l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

b) per gli affidamenti diversi da quelli della precedente lett. a), con determina a contrarre del Direttore Generale FER contenente, oltre che gli elementi minimi di cui i commi 1 dell'art. 17 del codice, le fonti di finanziamento nonché eventuali ulteriori elementi.

## **TITOLO V – PROCEDURE**

### **Art. 8. Procedure per la scelta del contraente**

1. In relazione alle modalità di affidamento dei contratti sotto-soglia nei settori speciali, FER ricorre, di norma, alle seguenti tipologie di affidamento ordinate secondo priorità di utilizzo:

- a) Affidamento diretto discendente da accordo quadro, ove esistente, ovvero in adesione a convenzioni di centrali di committenza;
- b) Affidamento diretto;
- c) Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando;
- d) Procedure ordinarie.

2. L'espletamento delle procedure sarà disciplinato secondo quanto di seguito descritto.

### **Art. 9. Affidamento diretto discendente da accordo quadro e adesione a convenzioni di centrali di committenza**

1. Ove FER abbia in essere un accordo quadro nell'ambito oggetto di affidamento, si procederà con affidamento diretto in adesione allo stesso. L'affidamento avverrà alle condizioni e nei modi descritti dall'accordo quadro.

2. È facoltà di FER di ricorrere all'affidamento di servizi, beni o lavori in adesione a convenzioni/ accordi quadro messi a disposizione da soggetti aggregatori (CONSIP, Intercent-ER, etc.) ove questi siano conformi alle esigenze che FER intende soddisfare.

### **Art. 10. Affidamento diretto**

1. FER procede con affidamento diretto per affidamenti dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore fino a 250.000,00 €.

2. L'affidamento diretto è di norma svolto senza previa consultazione di più operatori economici.

3. L'operatore economico, anche in deroga al principio di rotazione di cui l'art. 49 del codice, è individuato, di norma, con riferimento ad una o più delle seguenti caratteristiche dell'affidamento:

- natura del fabbisogno;
- specificità del settore di affidamento;
- esigui volumi di acquisto e modico valore dell'affidamento;
- esigenze di omogeneità degli impianti ferroviari;
- comprovata esperienza pregressa;
- possesso di qualificazioni nell'ambito ferroviario;
- certificazioni in materia di qualità ovvero ESG;

- esigenze di tempestività nell'affidamento.

4. All'operatore economico è richiesta, a mezzo PAD, l'accettazione dell'ordine e la contestuale produzione delle dichiarazioni necessarie al perfezionamento dell'affidamento, ivi compreso, per i soli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, il modello e-DGUE.

#### **Art. 11 – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando**

1. FER procede con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando:

- a) previa consultazione di almeno **tre** operatori per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia massima per l'affidamento diretto e fino alle soglie comunitarie;
- b) previa consultazione di almeno **tre** operatori per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia massima per l'affidamento diretto e inferiore a € 3.000.000,00;
- c) previa consultazione di almeno **cinque** operatori per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 3.000.000,00e fino alle soglie comunitarie.

2. Nel caso di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, i soggetti da invitare sono individuati tra i soggetti abilitati al sistema di qualificazione in uso a FER e applicabili per la categoria contrattuale di riferimento, ovvero tra i soggetti presenti in albo fornitori.

3. Salvo i casi in cui il RUP ravvisi particolari esigenze, ivi comprese ragioni di speditezza del procedimento, l'invito è inoltrato:

- a. per i lavori, ad ogni soggetto presente in albo fornitori ovvero ogni soggetto abilitato al sistema di qualificazione, in possesso di adeguata categoria e classifica (tenuto conto dell'eventuale incremento premiale ex art. 2 comma 2 primo periodo dell'allegato II.12 al codice), con riferimento esclusivamente alla categoria prevalente oggetto di affidamento;
- b. per servizi e forniture, ad ogni soggetto presente in albo fornitori nella categoria di beni e servizi oggetto della procedura ovvero ogni soggetto abilitato al sistema di qualificazione per adeguata classifica e scheda tecnica.

4. Salvo diversa indicazione presente in decisione a contrarre, ove i soggetti come in precedenza individuati ai commi 2 e 3, non superino il numero minimo di soggetti da invitare ex comma 1, si procederà derogando al numero minimo di soggetti da invitare.

5. Gli inviti per le procedure di cui il precedente comma 1 lett. a) e b) avranno un termine minimo per la presentazione delle offerte pari a quindici giorni naturali e consecutivi eventualmente derogabile per motivate esigenze fino a sette giorni naturali e consecutivi.

6. Gli inviti per le procedure di cui il precedente comma 1 lett. c) avranno un termine minimo per la presentazione delle offerte pari a venti giorni naturali e consecutivi eventualmente derogabile per motivate esigenze fino a dieci giorni naturali e consecutivi.

#### **Art. 12 – Indagini di mercato**

1. È facoltà di FER avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire informazioni relative al mercato di interesse. La procedura potrà riguardare documenti tecnici con l'obiettivo di conoscere gli *standards* ovvero le migliori soluzioni presenti sul mercato.

2. L'avvio della fase di indagine di mercato non comporta alcuna pretesa di affidamento ovvero di invito a eventuali procedure da parte degli Operatori Economici.

3. La consultazione del mercato avviene tramite la pubblicazione di un avviso su PAD contenente l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare e una sintetica indicazione della modalità di raccolta delle informazioni.

4. La consultazione potrà svolgersi in più fasi tese ad approfondire specifici aspetti oggetto di interesse.

#### **Art. 13 – Termini per la conclusione delle procedure**

1. In relazione al termine di conclusione degli affidamenti, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/23.

2. Di norma, salvo motivate esigenze, in caso di utilizzo di procedure ordinarie in luogo affidamento diretto, il contratto è concluso entro i termini previsti dall'Allegato I.3 al D.lgs. 36/23 per la procedura di riferimento scelta.

### **TITOLO VI – PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 14 – Requisiti**

1. Il possesso dei requisiti generali e speciali deve essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante compilazione del e-DGUE secondo le specifiche descritte dai manuali di utilizzo della PAD. In caso di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, le dichiarazioni potranno essere rilasciate anche a mezzo di semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero a mezzo abilitazione all'albo fornitori FER.



## **TITOLO VII – OFFERTA E AGGIUDICAZIONE**

### **Art. 15 – Modalità di presentazione dell'offerta**

1. L'offerta in caso di procedura, ovvero la conferma d'ordine in caso di affidamento diretto, dovrà pervenire esclusivamente tramite la PAD in uso a FER secondo i manuali di utilizzo della stessa.
2. Offerte, conferme d'ordine, comunicazioni ricevute per altro canale saranno ritenute irricevibili.
3. L'offerta, di cui al comma 1, si considera proposta irrevocabile ex artt. 1329 e 1331 cod. civ. e vincolante per l'offerente per un periodo di 180 giorni dalla presentazione, salvo diversa disposizione contenuta nella richiesta di offerta.

### **Art. 16 – Seggio di gara e Commissione giudicatrice**

1. Le operazioni di gara, connotate da assenza di discrezionalità, saranno espletate da apposito Seggio di gara, normalmente monocratico, composto dal RUP ovvero suo apposito delegato. In caso di improvvisa impossibilità, tale soggetto potrà essere sostituito da dipendente FER in forze alla U.O. Gare ovvero U.O. Acquisti e magazzino.
2. Al Seggio di gara sono attribuite funzioni di:
  - i) verifica della tempestività dell'invio della documentazione richiesta all'operatore economico;
  - ii) esame della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti (ovvero aggiudicatario in caso di affidamento diretto);
  - iii) comunicazione e raccolta di informazioni, verbalizzazione delle attività;
  - iv) apertura dei plichi;
  - v) esclusivamente nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa che presenti soli elementi di valutazione non-discrezionali, l'attribuzione dei relativi punteggi;
  - vi) lettura di punteggi, atti e giudizi attribuiti dalla commissione giudicatrice ove nominata;
  - vii) conduzione delle attività di seduta pubblica;
  - viii) determinazione del valore di soglia dell'anomalia;
  - ix) ogni altra attività prevista dall'invito a presentare offerta.

3. In caso di criterio di aggiudicazione dell'economicamente più vantaggiosa, ove uno o più gli elementi di valutazione siano discrezionali, le offerte tecniche saranno valutate da apposita Commissione valutatrice nominata dal Direttore Generale FER, sentito il Responsabile del Progetto. Saranno nominati tre componenti in organico a FER, ivi compreso il RUP, dotati di requisiti di volta in volta fissati per la singola procedura. Le funzioni di presidente saranno svolte dal RUP, ovvero, ove questi non faccia parte della commissione e non sia stabilito diversamente, dal soggetto con maggiore anzianità di servizio. Eventuali sostituti/supplenti dei commissari di gara potranno essere nominati con le medesime modalità e requisiti. Potrà essere affidato l'incarico di segretario verbalizzante altresì ad un soggetto diverso dai commissari.

4. Alla Commissione valutatrice di gara sono attribuite funzioni di:

- i) valutazione delle offerte tecniche con attribuzione di punteggi e redazione di giudizi;
- ii) supporto al RUP nel corso del sub-procedimento di verifica delle offerte anomale.

5. I componenti della Commissione giudicatrice/Seggio di gara costituita hanno l'obbligo di trasmettere apposita dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto d'interesse. In caso insorgano tali situazioni di conflitto, hanno l'obbligo di tempestiva comunicazione a FER e di astensione dal partecipare alla procedura.

6. Nel caso di assenza in organico di adeguate professionalità, la Commissione può essere formata anche totalmente da membri esterni.

7. Le operazioni di valutazione delle offerte avverranno esclusivamente in seduta riservata ed in presenza di tutti i commissari (anche a mezzo di *call conference* ovvero utilizzo di piattaforme di comunicazione telematica). Le attività relative alle varie fasi della procedura saranno sintetizzate in apposito verbale, anche in forma tabellare.

#### **Art. 17 – Criteri di scelta del contraente**

1. Il criterio di aggiudicazione è riportato nella richiesta d'offerta o nella lettera d'invito.

2. In caso di affidamento diretto, l'eventuale richiesta di preventivi da parte del RUP non ha valore negoziale. Siffatta eventuale consultazione non riveste valore di proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, né tantomeno il preventivo ricevuto ha valore di proposta.

3. Per le procedure, di norma si ricorrerà al criterio di aggiudicazione del minor prezzo. In tal caso, l'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale potrà essere esercitata, per contratti di lavori o servizi, solo laddove prevista dalla documentazione di gara ed il numero delle offerte ammesse sia

pari o superiore a 5. Si ricorrerà al criterio dell'economicamente più vantaggiosa nelle sole ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del codice ovvero, per esigenze particolari su proposta motivata del RUP.

4. È facoltà di FER prevedere che il ribasso d'asta possa essere praticato ai prezzi unitari e all'importo del contratto a base d'asta ovvero esclusivamente ai prezzi unitari a base d'asta. In tale ultima ipotesi il contratto prevederà specifica clausola di opzione di riutilizzo del ribasso offerto.

5. È facoltà di FER prevedere nella documentazione dell'affidamento, che, qualora, in corso di esecuzione della durata del contratto si rendessero necessarie nuove opere/forniture/servizi consistenti nella ripetizione di opere/forniture/servizi analoghi all'oggetto dell'affidamento, gli sconti offerti saranno impiegati per finanziare tali prestazioni. In tal caso gli importi saranno determinati 'a misura' in funzione dei prezzi unitari previsti a base d'asta, ribassati dello sconto proposto dall'offerente. L'esercizio di tale facoltà è previsto, per gli affidamenti diretti, al momento dell'assegnazione e, sin dal momento dell'avvio per le restanti procedure.

5. È facoltà di FER disporre negli atti dell'affidamento che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. In tal caso si applicano le previsioni di cui l'art. 107 comma 3 del Codice.

#### **Art. 18 - Anomalia dell'offerta**

1. In caso di ricorso allo scarto automatico delle offerte anomale, ove non diversamente previsto dalla documentazione dell'affidamento, per l'individuazione della soglia di anomalia è utilizzato il metodo A dell'All. II.2 al codice.

2. A prescindere dalle modalità individuate per la determinazione della soglia di anomalia, il RUP ha facoltà di sottoporre a verifica di congruità la/le offerta/e inoltrando una richiesta di spiegazioni all'operatore economico.

3. In caso di sospetta anomalia, sarà richiesta per iscritto, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione di giustificazioni che illustrino dettagliatamente e in modo compiuto i motivi economici e tecnici che hanno consentito di formulare l'offerta proposta. Non saranno ritenute ammissibili giustificazioni basate:

- sulla rinuncia totale all'utile;
- su deroghe ai minimi salariali dei CCNL di settore ovvero stabiliti da legge;
- sul ricorso al subappalto;
- su diminuzione degli oneri di sicurezza, sia con riferimento a quelli discendenti dall'applicazione dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 che da quanto previsto dall'articolo 108, comma 9 del D.Lgs. 36/23.

4. Il RUP, eventualmente assistito dalla commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, qualora non sufficientemente adeguate, ha facoltà di richiedere ulteriori precisazioni assegnando un termine massimo per il riscontro comunque non inferiore a cinque giorni. L'eventuale ulteriore approfondimento potrà avvenire, a giudizio del RUP, anche mediante audizione orale, dell'offerente. Il RUP potrà ricorrere anche al supporto delle strutture interne per raccogliere pareri specifici.

#### **Art. 19 – Verifica dei requisiti**

1. Preliminarmente all'affidamento diretto, o, in caso di altra procedura, successivamente alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP, FER effettua le verifiche ed acquisisce i documenti relativi al possesso dei requisiti in capo all'offerente individuato. In particolare:

1) Per i requisiti verificabili a mezzo sistema FVOE 2.0: richiedendo agli O.E. partecipanti alla procedura l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Al fine di consentire a FER le opportune verifiche, l'O.E. è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta di autorizzazione – inviata a mezzo portale FVOE 2.0 tramite PAD - ad autorizzare il RUP alla consultazione del fascicolo, secondo quanto illustrato nei manuali d'uso FVOE 2.0 redatti da ANAC. La mancata autorizzazione alla consultazione è causa di decadenza dall'aggiudicazione;

2) per i requisiti non verificabili a mezzo sistema FVOE 2.0: saranno interrogati ENTI (ovvero *database* da questi gestiti) acquisendo d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'O.E., degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Nel caso decorrano infruttuosamente 30 giorni dal momento dell'interrogazione da parte di FER agli ENTI (ovvero ai *database* da questi gestiti), il possesso del requisito di intende presunto e si procederà all'aggiudicazione. Qualora successivamente a predetto termine, pervenga certificazione attestante l'assenza del requisito, l'aggiudicazione sarà revocata. In tale ultimo caso si procederà allo scorrimento della graduatoria e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti. Ove sia stato già sottoscritto, il relativo contratto sarà risolto e, ove ricorrano i presupposti, sarà facoltà di FER scorrere la graduatoria.

3. Resta salva la facoltà per FER di procedere a verifiche a campione su tutti gli affidatari, per qualunque tipologia di affidamento e per qualunque importo, con modalità predeterminate ogni anno. In particolare, nell'ambito di affidamenti di valore inferiore a € 40.000,00, ove il possesso dei requisiti sia stato dimostrato a mezzo semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio, FER, in aderenza all'art. 52 comma 1 del D.lgs. 36/2023 procederà alla verifica delle dichiarazioni con un campione pari al 5% del

numero di affidamenti dell'anno contabile selezionando i soggetti da verificare a mezzo estrazione casuale.

#### **Art. 20 – Aggiudicazione**

1. Per gli affidamenti di cui il presente regolamento l'aggiudicazione è immediatamente efficace.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del codice.
3. È la facoltà di FER di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
4. In ogni caso, anche nel silenzio della documentazione dell'affidamento, FER ha la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **Art. 21 - Stipula del contratto**

1. Per gli affidamenti diretti, il contratto è, salvo espressa previsione della decisione a contrarre, stipulato a mezzo emissione di Ordine di Acquisto ed ha decorrenza, salvo diversa previsione, dal momento dell'invio a mezzo PEC dello stesso.
2. Per contratti diversi da quelli del precedente comma, la sottoscrizione avviene in modalità elettronica ed ha decorrenza, salvo diversa previsione, dal momento dell'invio a mezzo PEC del contratto siglato da entrambe le parti.
3. La stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, eventualmente incrementabili di ulteriori 60, decorrenti dall'aggiudicazione efficace.
4. Al momento della sottoscrizione, sono richiesti alla controparte l'assolvimento dell'imposte di registro e della relativa imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4 al codice.

### **TITOLO VII – GARANZIE**

#### **Art. 22 – Garanzia provvisoria**

1. La garanzia provvisoria, salvo diversa disposizione contenuta nella documentazione dell'affidamento, normalmente non è richiesta per le procedure del presente regolamento. Per gli affidamenti diretti non è mai richiesta. Ove richiesta, l'importo sarà determinato in conformità all'art. 53 comma 2 del codice.

**Art. 23 – Garanzia definitiva**

1. È facoltà di FER richiedere la garanzia definitiva per i contratti del presente regolamento e in tal caso, è prevista nella documentazione dell'affidamento.
2. Ove richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Non si applicano riduzioni e gli incrementi di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/23.

**TITOLO IX – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI****Art. 24 – Foro competente**

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede legale di FER.

**Art. 25 - Norme finali ed entrata in vigore**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE2016/679, l'impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale FER, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
2. FER deve indicare negli atti di affidamento gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti da presente Regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 45 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sulla sezione "Società trasparente" di FER.